

Informazioni sulle modalità di autorizzazione dei corsi di formazione utili ai fini del riconoscimento dei soggetti abilitati al rilascio dell'APE

1. Oggetto

Di seguito vengono riepilogate le caratteristiche che devono avere i corsi di formazione ai fini del rilascio dell'autorizzazione al loro svolgimento da parte del COA energia. Questi corsi di formazione sono utili ai fini del riconoscimento dei soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di prestazione energetica degli edifici di cui all'articolo 41, comma 2, della l.r. 13/2015. Il presente documento mette a disposizione dei soggetti erogatori alcune informazioni utili. Tuttavia, per i dettagli occorre fare riferimento alla d.G.r. 1824/2016.

L'elenco dei corsi riconosciuti, con indicazione dei soggetti erogatori autorizzati, è gestito, pubblicizzato e aggiornato dal COA energia, sul sito istituzionale della Regione Autonoma Valle d'Aosta, nella sezione denominata "Certificazione energetica".

2. Condizioni di iscrizione all'elenco dei corsi di formazione riconosciuti

Ai sensi della punto 2.2 dell'Allegato B alla d.G.r. 1824/2016, sono riconosciuti i corsi di formazione erogati:

- a) da soggetti erogatori, privati e pubblici, riconosciuti ai sensi del dispositivo di accreditamento delle sedi formative approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2955 del 23 ottobre 2009, previa autorizzazione del COA energia;
- b) dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta per il tramite del COA energia.

3. Modalità di autorizzazione dei corsi di formazione

Sono riconosciuti corsi di formazione erogati dai soggetti erogatori di cui al punto precedente. Il procedimento di autorizzazione dei corsi di formazione è avviato su richiesta del soggetto erogatore interessato. L'istruttoria è effettuata dal COA energia seguendo l'ordine cronologico di arrivo delle richieste di autorizzazione. Per ulteriori dettagli sul procedimento di autorizzazione dei corsi di formazione consultare il punto 5 dell'Allegato B alla d.G.r. 1824/2016.

L'autorizzazione del corso di formazione decorre dalla data della comunicazione di esito dell'istruttoria inviata dal COA energia e sarà possibile replicare il corso, previa apposita comunicazione, a condizione che siano mantenute le modalità di cui al punto 6 dell'Allegato B alla d.G.r. 1824/2016 già approvate dal COA energia in fase di istruttoria e sia mantenuto il medesimo elenco dei docenti ed esperti.

Il soggetto erogatore è tenuto a comunicare al COA energia, a mezzo PEC o raccomandata a/r, il calendario delle lezioni frontali (o delle esercitazioni pratiche per i corsi e-learning), le date delle prove d'esame e le relative sedi di svolgimento, almeno 7 giorni prima dell'avvio del corso, al fine di consentire l'esecuzione dei controlli da parte del COA energia, su un campione individuato secondo un criterio casuale di almeno un corso all'anno. In occasione dei controlli il soggetto erogatore dovrà garantire al COA energia il libero accesso alla sede in cui si terranno il corso o le prove d'esame.

E' obbligo del soggetto erogatore richiedente di sottostare alle eventuali attività ispettive del COA energia rivolte alla verifica dell'effettivo possesso e mantenimento dei requisiti. L'autorizzazione è revocata nei seguenti casi:

- mancanza o perdita dei requisiti riportati al punto 2 dell'Allegato B alla d.G.r. 1824/2016;
- nel caso in cui si riscontri che i docenti o gli esperti che tengono le lezioni non siano indicati nell'elenco allegato all'istanza;
- nel caso in cui non venga inviata al COA energia la comunicazione di cui al punto 6.1 dell'Allegato B alla d.G.r. 1824/2016;

4. Caratteristiche dei corsi di formazione

Ai fini dell'autorizzazione dei corsi di formazione il soggetto erogatore deve dare dimostrazione della conformità dei singoli corsi ai contenuti minimi, modalità di svolgimento dei corsi e modalità di espletamento dell'esame finale.

Esclusivamente nel caso di corsi erogati in modalità e-learning, in sede di istruttoria sarà valutata la somministrazione delle lezioni attraverso un'ideale piattaforma informatica che consenta l'attiva partecipazione del corsista e la presenza di strumentazione atta a controllare l'effettiva frequenza al corso.

Programma e contenuti minimi dei corsi di formazione

La durata minima dei corsi di formazione è di 80 ore, escluso l'esame finale, suddivisi in almeno 8 moduli, ognuno non inferiore a 4 ore. Di seguito si riportano i contenuti minimi richiesti per ciascun modulo:

MODULO 1
<ul style="list-style-type: none"> ▪ La legislazione per l'efficienza energetica degli edifici. ▪ Le procedure di certificazione. ▪ La normativa tecnica. ▪ Obblighi e responsabilità del certificatore.
MODULO 2
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il bilancio energetico del sistema edificio-impianto.

- Il calcolo della prestazione energetica degli edifici.
- Analisi di sensibilità delle principali variabili che ne influenzano la determinazione.

MODULO 3

- Analisi tecnico economica degli investimenti.
- Esercitazioni pratiche con particolare attenzione agli edifici esistenti.

MODULO 4

Involucro edilizio:

- Le tipologie e le prestazioni energetiche dei componenti;
- Soluzioni progettuali e costruttive per l'ottimizzazione:
 - dei nuovi edifici;
 - del miglioramento degli edifici esistenti.

MODULO 5

Impianti termici:

- fondamentali e prestazioni energetiche delle tecnologie tradizionali e innovative;
- soluzioni progettuali e costruttive per l'ottimizzazione:
 - dei nuovi impianti;
 - della ristrutturazione degli impianti esistenti.

MODULO 6

- L'utilizzo e l'integrazione delle fonti rinnovabili.

MODULO 7

- Comfort abitativo.
- La ventilazione naturale e meccanica controllata.
- L'innovazione tecnologica per la gestione dell'edificio e degli impianti.

MODULO 8

- La diagnosi energetica degli edifici.
- Esempi applicativi.
- Esercitazioni all'utilizzo degli strumenti informatici posti a riferimento dalla normativa nazionale e predisposti dal CTI.

Modalità di svolgimento dei corsi

I corsi possono essere erogati mediante lezioni frontali in aula o in modalità e-learning. I corsi erogati mediante lezioni frontali in aula, o le esercitazioni pratiche nel caso di corsi e-learning, devono avere un numero massimo di 35 partecipanti.

Entrambe le tipologie di corsi individuate al punto precedente devono presentare un corretto equilibrio tra le lezioni teoriche e le esercitazioni pratiche (intese come esercitazioni in aula); queste ultime non possono essere inferiori al 20% del monte ore complessivo.

Modalità di espletamento dell'esame finale

L'ammissione del candidato all'esame finale è subordinata alla verifica da parte del soggetto erogatore della frequenza minima obbligatoria pari all'85% delle ore complessive del corso, attestata da apposita modalità di tracciabilità della partecipazione.

L'esame finale è svolto dal soggetto erogatore, esclusivamente in modalità frontale, al fine di accertare il possesso delle conoscenze esposte durante le lezioni. L'esame finale comprende una prova scritta finalizzata a valutare la comprensione degli argomenti trattati ed una prova orale incentrata sulla discussione di un APE; la prova orale è subordinata al superamento della prova scritta.

La commissione di esame deve prevedere la presenza di un esperto esterno al soggetto erogatore che non abbia partecipato all'attività di docenza o di organizzazione del corso; l'esperto esterno deve possedere un'adeguata esperienza nel settore della certificazione energetica degli edifici, analoga a quanto previsto al punto 2.7 dell'Allegato B alla d.G.r. 1824/2016;.

Attestato di frequenza al corso con superamento esame finale

Il soggetto erogatore, sotto la propria responsabilità, deve rilasciare ad ogni singolo partecipante un attestato finale di frequenza al corso e di superamento dell'esame finale riportante:

- a) indicazione della dicitura "Attestato di frequenza al corso e superamento dell'esame finale per certificatori energetici della Regione Autonoma Valle d'Aosta ai sensi del D.P.R. 75/2013";
- b) logo, denominazione ed indirizzo del soggetto erogatore autorizzato ad effettuare il corso;
- c) il titolo del corso, il luogo e il periodo di realizzazione dello stesso;
- d) data di rilascio dell'attestato;
- e) riferimenti relativi all'autorizzazione ottenuta per l'erogazione del corso;
- f) sottoscrizione del legale rappresentante del soggetto erogatore;
- g) dichiarazione del superamento del limite di frequenza minima richiesta e l'esito ottenuto in sede di esame.

Entro 10 giorni dalla fine del corso, il soggetto erogatore è tenuto a comunicare al COA energia l'elenco dei partecipanti al corso, la relativa frequenza, l'esito ottenuto in sede di esame al fine dell'istruttoria di riconoscimento dei certificatori energetici.

5. Modalità di presentazione della richiesta per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dei corsi di formazione

La richiesta di autorizzazione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, può essere presentata:

- a) a mano e negli orari di apertura al pubblico, presso lo sportello informativo “Info Energia Chez Nous” del COA energia;
- b) a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo: COA energia c/o Finaosta S.p.A. – casella postale 285 – Ufficio Aosta Ribitel – 11100 Aosta (AO).

La richiesta deve essere presentata utilizzando il modulo reso disponibile nell’apposita sezione del sito internet istituzionale della Regione Autonoma Valle d’Aosta. Alla richiesta vanno allegati i seguenti documenti:

- a) programma del corso, suddiviso in moduli tematici di cui vengono riportati in modo sintetico i contenuti e la durata, individuati nel rispetto dei punti 2.1. e 2.3. dell’Allegato B alla d.G.r. 1824/2016;
- b) descrizione delle modalità di svolgimento dei corsi (lezioni frontali o e-learning), il relativo numero di partecipanti in conformità con quanto richiesto ai punti 2.4. e 2.6. dell’Allegato B alla d.G.r. 1824/2016 e, solo per i corsi somministrati con modalità e-learning, la conformità degli stessi alle caratteristiche indicate al punto 3.2. dell’Allegato B alla d.G.r. 1824/2016;
- c) descrizione delle modalità di espletamento dell’esame finale, in conformità con quanto richiesto ai punti 2.8., 2.9. e 2.10. dell’Allegato B alla d.G.r. 1824/2016;
- d) i curricula vitae dei docenti e degli esperti coinvolti, eventualmente corredati da ulteriore documentazione, da cui emerga il possesso dei requisiti di cui al punto 2.7. dell’Allegato B alla d.G.r. 1824/2016;
- e) copia fotostatica non autenticata del documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario;
- f) ogni altra evidenza ritenuta utile ai fini della valutazione.